

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **SPADACCIA** e **STANZANI GHEDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione.
Norme in materia di elettorato attivo e passivo

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, l'elettorato attivo per la Camera dei deputati, già riconosciuto a tutti i cittadini che avessero compiuto il ventunesimo anno di età, è stato esteso ai cittadini che abbiano compiuto i diciotto anni, a seguito del corrispondente abbassamento degli anni necessari al raggiungimento della maggiore età. Tale estensione non ha richiesto modifica della Costituzione, in quanto l'articolo 48, primo comma, della Carta assicura il diritto di elettorato attivo a « tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età », così che la modifica della disposizione di cui all'articolo 2 del codice civile, relativa appunto alla fissazione della maggiore età, comporta immediati ed automatici riflessi costituzionali.

La Carta costituzionale fissa invece con disposizioni autonome, senza rinvio o riferimento a norme ordinarie, il diverso limite di età per l'attribuzione sia dell'elettorato attivo per il Senato della Repubblica (venti-

cinque anni: articolo 58, comma primo) sia dell'elettorato passivo per la Camera (articolo 56, comma secondo, modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2) e per il Senato (articolo 58, comma secondo). Questa normativa è rimasta invariata e di conseguenza l'originario assetto dell'elettorato attivo e passivo dei due rami del Parlamento ha subito una modificazione in termini non omogenei relativamente alle diverse età stabilite per il conseguimento dei diversi diritti. In particolare ne è risultata allargata la « fascia » dell'elettorato attivo non esteso anche al Senato, nonchè aumentato il divario tra l'età in cui si consegue l'elettorato attivo rispetto a quello passivo per la Camera.

L'abbassamento del limite di età di cui all'articolo 56, comma terzo, della Costituzione (modificato con legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, articolo 1) e di quelli di cui rispettivamente ai commi primo e secondo dell'articolo 58, appare quindi come una logica conseguenza della nuova nor-

mativa in fatto di maggiore età, un modo per razionalizzare l'assetto generale dell'elettorato attivo e passivo. A ciò si aggiunga che l'abbassamento dell'età stabilito per conseguire l'elettorato passivo sia per la Camera che per il Senato può rappresentare un

contributo e una indicazione per un afflusso di più fresche energie nei consessi elettivi, in particolare nel Senato della Repubblica.

Chiediamo per il presente disegno di legge l'urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età ».

Art. 2.

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i trentacinque anni di età nel giorno delle elezioni ».